



CASS. CIV., SEZIONI UNITE, SENTENZA 18 SETTEMBRE 2020, N. 19597

La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio.

In tema di contratti di finanziamento, l'interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello svolgimento del rapporto, e non solo ove i presupposti della mora si siano già verificati; tuttavia, mentre nel primo caso si deve avere riguardo al tasso-soglia applicabile al momento dell'accordo, nel secondo la valutazione di usurarietà riguarderà l'interesse concretamente praticato dopo l'inadempimento.

Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c. si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo con-



trattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.

...Omissis...

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con sentenza del 30 luglio 2014, la Corte d'appello di Genova ha respinto le impugnazioni, principale ed incidentale, avverso la decisione del Tribunale della stessa città in data 12 giugno 2008, la quale aveva revocato il decreto ingiuntivo di Euro 18.500,94, oltre interessi al tasso del 17,57% annuo, emesso su istanza della *Omissis* contro P.A. a titolo di rate insolute, capitale residuo, interessi moratori e penale, relativi ad un finanziamento concesso con contratto di credito al consumo stipulato il (*Omissis*), ed aveva condannato quest'ultima al pagamento della minor somma di Euro 12.294,01.

La corte territoriale, per quanto ancora rileva:

a) ha ritenuto ammissibile l'intervento spiegato in appello dalla Banca *Omissis*, in qualità di cessionaria del credito controverso, osservando come i mutamenti susseguitsi nella titolarità del credito non avessero determinato nessuna compressione del diritto di difesa dell'appellata o limitazione alla pienezza del contraddittorio, ed escludendo il carattere vessatorio della clausola contrattuale che autorizzava la cessione dei diritti derivanti dal contratto;

b) ha condiviso il giudizio di primo grado, con riguardo al fatto che il carattere oneroso del mutuo escluda l'applicabilità dell'istituto della decadenza del termine, di cui all'art. 1186 c.c., norma in cui il termine deve essere stato fissato a favore del debitore, ritenendo, dunque, che alla comunicazione della decadenza dal beneficio del termine sia stato correttamente attribuito dal tribunale un effetto risolutivo, anch'esso espressamente previsto dal contratto, né avente portata alternativa rispetto alla suddetta decadenza;

c) ha condiviso anche il giudizio sul carattere vessatorio delle clausole contenute negli artt. 4 ed 8 delle condizioni generali di contratto, le quali impongono al debitore inadempiente l'immediato pagamento di tutte le rate scadute ed a scadere, comprensive d'interessi, nonché dell'ulteriore interesse di mora al tasso dell'1,5% mensile (18% annuo), della penale pari al 30% degli importi insoluti e di un'ulteriore penale di Euro 250,00, e le ha ritenute inefficaci, ai sensi dell'art. 1469-bis c.c., non avendo la società creditrice fornito la prova ex art. 1469-ter c.c., u.c., relativa alla negoziazione delle clau-



sole stesse, onde la debitrice è tenuta al pagamento della sola sorte capitale residua, individuata alla data dell'ultimo pagamento risalente al mese di (*Omissis*);

d) ha confermato, altresì, l'applicabilità della L. 7 marzo 1996, n. 108, agli interessi moratori, in virtù del fatto che il D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, nel fornire l'interpretazione autentica dell'art. 644 c.p. e art. 1815 c.c., comma 2, fa riferimento agli interessi convenuti "a qualunque titolo" ed il criterio di cui alla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, è applicabile anche per l'accertamento del carattere usurario degli interessi moratori pattuiti anteriormente all'entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003, che ha provveduto per la prima volta alla rilevazione del tasso di mora, sicché, venendo in rilievo, nella fattispecie concreta, un interesse di mora del 18% annuo (superiore al cd. tasso soglia), la relativa clausola è nulla, ai sensi dell'art. 1815 c.c., comma 2, non rilevando il tasso in concreto applicato, pari al 17,57% annuo, in quanto, da un lato, esso deriva da una clausola comunque nulla, e, dall'altro lato, si tratta di una clausola vessatoria.

2. – Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi ed illustrato da memoria, la *Omissis*, in qualità di avente causa della Banca *Omissis*, per effetto della retrocessione del credito precedentemente ceduto.

L'intimata ha resistito con controricorso, parimenti depositando la memoria.

3. – Con ordinanza interlocutoria del 22 ottobre 2019, n. 26946, la prima Sezione ha rimesso la causa al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni unite, sulla questione, sollevata fra le altre nel ricorso, relativa all'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori ed alle conseguenze dell'avvenuto superamento del tasso soglia.

Con provvedimento del 24 ottobre 2019 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Banca *Omissis*, già intervenuta nel processo di appello, quale cessionaria del credito. L'integrazione è stata eseguita con atto notificato alla suddetta il 23 dicembre 2019. L'atto è stato notificato "per quanto d'occorrenza" anche alla Ifis Npl s.p.a., cessionaria di ramo d'azienda in data 1 luglio 2018, pur dandosi atto che la retrocessione del credito de quo è anteriore a detto trasferimento.

4. – La causa è, in tal modo, pervenuta alle Sezioni unite. La ricorrente ha depositato la memoria di cui all'art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – I motivi. Il ricorso propone dieci motivi d'impugnazione, che possono essere come di seguito riassunti:

1) violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo la sentenza impugnata – confermata la riqua-



lificazione della decadenza dal beneficio del termine come risoluzione del contratto e reputata non dovuta la quota d'interessi compresa nelle rate insolute – omesso di pronunciare in ordine al motivo d'impugnazione, con cui era stata contestata l'efficacia retroattiva della risoluzione, affermata dalla sentenza di primo grado, posto che, nei contratti di durata quale il mutuo, la risoluzione non opera retroattivamente e non travolge le rate già scadute, le quali devono, pertanto, essere pagate per intero, ivi compresa la quota di interessi in esse inclusa;

2) violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 156 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., ove il vizio dedotto nel precedente motivo sia meglio così individuabile, in quanto la sentenza impugnata, nell'escludere l'obbligo di pagare per intero le rate scadute in conseguenza della risoluzione del contratto, non ha motivato affatto, avendo accennato alla questione unicamente nella parte in cui ha riconosciuto l'obbligo di corrispondere il solo capitale residuo alla data dell'ultimo pagamento;

3) violazione e falsa applicazione dell'art. 1458 c.c., ove si reputi che la decorrenza della risoluzione ex tunc sia stata implicitamente affermata, posto che allora la sentenza impugnata si porrebbe in contrasto con la predetta disposizione, non avendo considerato che il contratto di finanziamento con rimborso rateale è riconducibile al genus del mutuo, configurandosi pertanto come un contratto di durata, con la conseguenza che le rate scadute e non pagate alla data della risoluzione non restano travolte, ma vanno corrisposte nella loro interezza, ivi compresa la quota d'interessi corrispettivi inclusa nelle stesse;

4) violazione o falsa applicazione dell'art. 1815 c.c., art. 644 c.p., L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1 convertito dalla L. 28 febbraio 2001, n. 24, e del D.M. n. 22 marzo 2002, avendo la sentenza impugnata esteso agli interessi moratori l'applicabilità della disciplina antiusura: al contrario, essi hanno pacificamente la funzione di risarcire il danno derivante dal ritardo nell'adempimento, sono funzionali all'ordine pubblico economico ed hanno il ruolo di deterrente rispetto all'inadempimento, trovando la loro disciplina nell'art. 1224 c.c., il quale non è stato modificato dalla normativa antiusura e dispone che essi siano comunque dovuti nella misura legale, ma possano anche essere determinati dalle parti, con pattuizione riconducibile alla clausola penale, quindi suscettibile di riduzione ai sensi dell'art. 1384 c.c.; invece, sia l'art. 1815 c.c., sia l'art. 644 c.p. hanno ad oggetto i soli interessi promessi in corrispettivo, con disciplina che non è stata modificata dal D.L. n. 394 del 2000, convertito dalla L. n. 24 del 2001, il quale, nel dichiarare usurari gli interessi dovuti a qualunque titolo se convenuti in misura superiore al tasso soglia, non ha mutato l'ambito applicativo dell'art. 1815 c.c. e art. 644 c.p., avendo natura meramente interpretativa; il contrario orientamento della



giurisprudenza di legittimità trae origine da un obiter dictum contenuto nella sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 2002, non avente carattere vincolante, in quanto riguardante esclusivamente l'ammissibilità della questione dalla stessa esaminata; osserva, inoltre, che solo a seguito della predetta pronuncia ha avuto inizio la rilevazione dei tassi medi degli interessi moratori, la quale, come precisato dal D.M. n. 25 marzo 2003, è stata effettuata a fini meramente conoscitivi, e si è comunque arrestata al 2002; in definitiva, la pattuizione di interessi moratori in misura superiore al tasso soglia non comporta la nullità della relativa clausola e l'esclusione dell'obbligo di corrispondere qualsiasi interesse, ma solo l'inefficacia di essa, ai sensi degli artt. 1469-bis e 1469-quinquies c.c., o la possibilità di chiedere la riduzione, ai sensi dell'art. 1384 c.c.;

5) in via subordinata, violazione o la falsa applicazione dell'art. 14 preleggi, della L. n. 108 del 1996, art. 2 e del D.M. 22 marzo 2002, avendo la sentenza impugnata, nel ritenere applicabile la disciplina antiusura, omesso di rilevare che il contratto di finanziamento posto a fondamento della domanda è stato stipulato nel 2002, in epoca anteriore all'emanazione del D.M. 25 marzo 2003, che per primo ha proceduto alla rilevazione del tasso medio degli interessi moratori; essa non ha considerato che l'art. 1815 c.c. e l'art. 644 c.p. hanno natura di norme in bianco, demandando la determinazione del tasso soglia ad altre disposizioni, e segnatamente ai decreti ministeriali previsti dalla L. n. 108 del 1996, art. 2 che non si applicano agli interessi pattuiti in epoca anteriore alla loro emanazione, poiché la disciplina antiusura non ha efficacia retroattiva;

6) violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 156 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., avendo la sentenza impugnata ritenuto che gli interessi richiesti sulla somma dovuta nella misura del 17,57% siano superiori ad un ipotetico tasso soglia riferito agli interessi moratori, senza affatto spiegarne le ragioni;

7) violazione dell'art. 112 c.p.c., ove il vizio appena esposto integri, invece, omessa pronuncia;

8) violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 156 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., perché, nel ritenere d'ufficio l'inefficacia degli interessi, in quanto oggetto di una ravvisata clausola vessatoria, ha omesso del tutto di motivare al riguardo; del pari, nulla ha argomentato circa la diminuzione dei medesimi, operata dalla stessa banca, alla misura del 17,57%, in linea con il tasso corrispettivo all'epoca consentito dal D.M. 22 marzo 2002; né, infine, ha esposto alcunché in ordine all'eventuale applicabilità degli interessi legali; nemmeno la corte territoriale, nel confermare il carattere vessatorio della clausola contrattuale che stabilisce il tasso degli interessi moratori, in virtù della mancata dimostrazione che la stessa costituisca il frutto di una specifica trattativa, ha considerato che



essa ricorrente non aveva l'onere di proporre impugnazione al riguardo, dal momento che la sentenza di primo grado aveva ritenuto assorbita la questione, in conseguenza della dichiarazione di nullità della clausola per effetto del superamento del tasso soglia;

9) violazione dell'art. 101 c.p.c., perché, nel dichiarare l'inefficacia della clausola che stabiliva il tasso degli interessi moratori, in quanto vessatoria, la corte territoriale ha rilevato d'ufficio la relativa questione, non riproposta da controparte con l'atto di appello, omettendo d'invitare le parti a dedurre sul punto e di assegnare alle stesse un termine per il deposito di memorie;

10) violazione o falsa applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1, art. 1469-bis c.c., comma 3, n. 6, art. 1469-quinquies c.c. e art. 1815 c.c., comma 2, posto che, a seguito dell'accertamento del carattere vessatorio della clausola che stabiliva il tasso degli interessi moratori, la sentenza impugnata non si è limitata a dichiararne l'inefficacia, donde la conseguente applicazione del tasso degli interessi corrispettivi stabilito nel contratto, ma ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'art. 1815 c.c., comma 2.

2. – Ammissibilità della produzione documentale di parte ricorrente. Come già rilevato dalla ordinanza interlocutoria, non ha pregio l'eccezione d'inammissibilità della documentazione depositata unitamente al ricorso, per contrasto con l'art. 372 c.p.c., trattandosi di documenti atti a comprovare la retrocessione del credito azionato in giudizio (Cass. 21 giugno 2017, n. 15414; Cass. 11 dicembre 2013, n. 27762) e delle istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai fini della legge sull'usura, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2001 (le quali, sebbene meri atti amministrativi, sono depositate ai fini del rilievo della mancata indicazione degli interessi moratori).

Gli stessi argomenti possono estendersi alla documentazione prodotta dalla ricorrente in una con l'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di Banca *Omissis*, richiesto dalla Corte.

3. – Legittimazione attiva al ricorso. Del pari, vanno condivisi i rilievi contenuti nella ordinanza di remissione circa la legittimazione al ricorso della *Omissis*, atteso che, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., il processo è proseguito nei gradi di merito anche nei confronti della cedente, non essendone stata disposta l'estromissione ai sensi della norma menzionata, onde (anche indipendentemente dalla retrocessione del credito) alla ricorrente va riconosciuta, già nella qualità di dante causa e parte originaria, la legittimazione ad impugnare la sentenza.

4. – Le questioni. La sentenza impugnata fonda la decisione su di una duplice ratio decidendi: da un lato, la vessatorietà delle clausole sugli interessi moratori, ai sensi degli



artt. 1469-bis ss. c.c., con l'affermata inefficacia delle stesse e la non debenza di nessun interesse, né corrispettivo né moratorio ("può dunque legittimamente esigere dalla P. il solo capitale residuo, individuato alla data dell'ultimo pagamento da lei effettuato, nell'(*Omissis*)": p. 8 della sentenza); dall'altro lato, l'usurarietà di tali interessi per superamento del tasso-soglia, con la, del pari ritenuta, nullità del patto sugli interessi di mora, ai sensi dell'art. 1815 c.c., comma 2.

Entrambe vengono censurate dai motivi proposti. Secondo un ordine logico-giuridico, le questioni poste dal ricorso sono le seguenti:

A) disciplina antiusura ed interessi moratori (motivi da 1 a 7): la questione, che ha motivato la rimessione alla Sezioni unite, consiste nel valutare se la disciplina prevista dall'ordinamento con riguardo agli interessi usurari (art. 1815 c.c. e art. 644 c.p., nonché L. n. 108 del 1996, art. 2, D.L. n. 394 del 2000, convertito dalla L. n. 24 del 2001, e relativi decreti ministeriali, nella specie D.M. 22 marzo 2002) sia estensibile agli interessi moratori; vengono, inoltre, proposte questioni specifiche, concernenti il fatto che il D.M. 22 marzo 2002 non conteneva la rilevazione del tasso medio degli interessi moratori, e la mancata enunciazione, da parte della corte territoriale, delle ragioni del giudizio sulla usurarietà del tasso degli interessi, pur applicato dalla banca nella minor misura del 17,57% (motivi da 4 a 7); rientra in tale tematica anche la debenza residua di interessi, dopo la risoluzione per inadempimento del contratto di finanziamento, e, dunque, la questione se sia corretta, in presenza di riscontrata nullità o inefficacia della clausola sugli interessi moratori, la statuizione di un residuo obbligo di pagamento della sola sorte capitale per le rate scadute e a scadere, nonché se esista una motivazione al riguardo;

B) vessatorietà della clausola sugli interessi moratori nei contratti dei consumatori (motivi da 8 a 10): se sia qualificabile come vessatoria la clausola negoziale sugli interessi moratori, previsti in contratto al 18%, pur applicati in concreto nella misura del 17,57%, e se comunque debba trovare applicazione, in ipotesi di inefficacia o nullità della clausola, il tasso degli interessi corrispettivi stabilito nel contratto; nonché, nella specie, se esista una motivazione al riguardo o la violazione del diritto al contraddittorio (cd. terza via). Il primo gruppo di questioni, legate al tema dell'interesse moratorio usurario, viene di seguito affrontato.

5. – Le tesi. I precedenti di questa Corte, gli orientamenti della giurisprudenza di merito ed il dibattito dottrinale inducono al riepilogo degli argomenti spesi dall'una e dall'altra tesi, miranti a ricondurre o no gli interessi di mora – pattuiti dalle parti o determinati unilateralmente dalla banca nell'esercizio del lecito ius variandi – alla diretta applicazione della disciplina antiusura.



Si reputa di riassumere le tesi in modo sintetico, senza necessità di più ampia analisi, attesa la notorietà degli argomenti dall'uno e dall'altro orientamento spesi.

Fin d'ora, peraltro, va esposto il rilievo, secondo cui le Sezioni unite ritengono non dirimente l'argomento letterale, essendo non univoci gli indici relativi; quello storico, perché la disciplina è mutevole ed è mutata nei secoli, né il legislatore è tenuto a porsi in necessaria continuità con le scelte e le nozioni pregresse; quello che si fonda sulla sottrazione del denaro dalla disponibilità del creditore per attribuirlo al debitore, e della conseguente, identica e concreta, capacità di remunerare il mancato godimento d'un capitale, in quanto meramente descrittivo e non ordinante, esprimendo invero l'interesse di mora entrambe le funzioni, remuneratoria e sanzionatoria; quello della mancata rilevazione del tasso di mora nel T.e.g.m. (tasso effettivo globale medio) da parte dei decreti ministeriali, che costituisce un evento meramente accidentale privo di valenza ermeneutica.

In definitiva, il criterio-guida è costituito dalla ratio del divieto di usura e dalle finalità che con esso si siano intese perseguire; fermo restando che le scelte di politica del diritto sono riservate al legislatore, al giudice competendo solo di interpretare la norma nei limiti delle opzioni ermeneutiche più corrette dell'enunciato.

5.1. – La tesi restrittiva. I fautori della tesi restrittiva, che annoverano ampia giurisprudenza di merito, numerosa dottrina e l'Arbitro bancario e finanziario, espongono vari importanti argomenti:

a) lettera delle norme: l'art. 1815 c.c., comma 2, si riferisce ai soli interessi corrispettivi, contemplati pacificamente al comma 1 della disposizione; l'art. 644 c.p., comma 1, incrimina chi si fa "dare o promettere" interessi usurari "in corrispettivo di una prestazione di denaro"; del pari, l'inciso "a qualunque titolo", contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, con riguardo agli interessi da considerare come usurari, è collocato dopo le parole "promessi o convenuti", non immediatamente dopo il termine "interessi", dovendosi quindi riferire ai costi accessori del credito convenuti dalle parti "a titolo" di commissioni, remunerazioni o spese, secondo quanto previsto della disposizione di legge oggetto dell'interpretazione autentica; ancora, il D.L. n. 185 del 2008, convertito dalla L. n. 2 del 2009, nel dettare disposizioni sulla c.m.s., all'art. 2-bis, comma 2, ha affermato che, ai fini delle norme civili e penali sull'usura, rilevano solo "(g)li interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente", con palese riguardo agli interessi corrispettivi, remunerazione rispetto all'utilizzo dei fondi concessi; b) legislatore storico del 2001: i



lavori preparatori non hanno valore normativo, ma di tenue indizio ermeneutico; c) funzione degli interessi: gli interessi corrispettivi hanno funzione remunerativa, i moratori, invece, risarcitoria; vi è, dunque, una netta diversità di causa e di funzione tra interesse corrispettivo ed interesse moratorio, in quanto l'interesse corrispettivo costituisce la remunerazione concordata per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta, mentre l'interesse di mora, secondo quanto previsto dall'art. 1224 c.c., rappresenta il danno conseguente l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria; dunque, i primi sono stabiliti in dipendenza di un equilibrio concordato con riguardo al tempo previsto per la fruizione di una somma di denaro che passa da un soggetto all'altro, mentre i secondi compensano il creditore per la perdita di disponibilità del denaro mai accettata, ma solo subita, oltretutto per un periodo di tempo neppure prevedibile e foriera di costi non del tutto prevedibili neanch'essi. Insomma, se può dirsi pure che, in termini economici, le due categorie si avvicinano, in termini giuridici assai diversa è la causa giuridica dell'attribuzione. Si osserva, inoltre, che gli interessi moratori svolgono una funzione perfettamente lecita, né sono soggetti a giudizio di disvalore, il contrario risultando dal diritto positivo, sia quanto al disposto generale dell'art. 1224 c.c., sia, se si vuole con portata sistematica, dalla stessa disciplina delle operazioni commerciali di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, di attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, pur intesa ad un evidente favore per le parti deboli.

Infine, ove, in futuro, il D.M. ministeriale contenesse un unico tasso soglia, comprensivo degli interessi moratori, esso sarebbe verosimilmente più alto di quello attuale, con conseguenze pregiudizievoli per il contenimento degli interessi corrispettivi; d) ratio della norma: il fondamento della disciplina introdotta dalla riforma di cui alla L. n. 108 del 1996 non è tanto quello di predisporre uno strumento per calmierare o livellare il mercato del credito, nel senso di tenere basso il "costo del denaro" o attuare una politica di prezzi amministrati, quanto quella di mitigare il "rischio bancario": è una tecnica per sanzionare regolamenti iniqui, pur restando nella logica negoziale; il legislatore non ha inteso indirizzare in modo autoritario ed antinomico, rispetto all'autonomia privata, il mercato dei capitali, ma, nel rispetto del principio, ha mirato al corretto funzionamento del mercato medesimo, attraverso la repressione delle condotte devianti rispetto alle sue dinamiche spontanee, nell'interesse non solo dei finanziati, ma anche degli operatori istituzionali ed, in ultima analisi, della stabilità del sistema; e) evoluzione storica: rileva l'attuale conformazione del diritto positivo, con la distinzione degli interessi a seconda della loro funzione; f) previsione dell'art. 1284 c.c., comma 4: secondo la norma, se "le



parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”: essendo, invero, sovente il tasso della disciplina speciale, di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 5 superiore al tasso-soglia usurario, allora, ai fini dell’usura, non possono rilevare gli interessi moratori convenzionali, perché, altrimenti, la norma ammetterebbe una “usura legale”; g) mancato rilievo degli interessi moratori nel tasso soglia dei D.M.: nelle voci computate dai decreti ministeriali al fine della rilevazione del tasso medio non sono inclusi gli interessi di mora, mentre i due dati – T.e.g. del singolo rapporto e T.e.g.m. determinante il tasso soglia – devono essere omogenei: onde nel T.e.g. del singolo rapporto gli interessi moratori non devono essere conteggiati. Il mancato rilievo degli interessi moratori da parte della autorità amministrativa (cfr. la comunicazione della Banca d’Italia del 3 luglio 2013, Chiarimenti in materia di applicazione della legge usuraria) discende dall’esigenza di non considerare nella media “operazioni con andamento anomalo”, le quali potrebbero addirittura, se incluse nel T.e.g., “determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela”.

Dunque, il criterio dei tassi-soglia esige necessariamente che i metodi di calcolo siano perfettamente coincidenti, quanto ai costi effettivi del credito e quanto alla rilevazione della media di mercato: è il cd. principio di simmetria. Tutto ciò, secondo un criterio di affidabilità giuridica ed, ancor prima, scientifica e logica, del criterio adottato. Non solo, ma il criterio di simmetria è stato ormai accolto dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018.

Sulla base di tali considerazioni, la tesi giunge, in ogni caso, a rinvenire nel sistema civilistico una tutela contro la cd. usura moratoria: in quanto, sebbene reputi che la disciplina antiusura sanzioni la pattuizione dei soli interessi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, l’interesse di mora – quale sanzione per l’inadempimento – è inquadrabile nell’art. 1382 c.c. e può, quindi, essere ridotto d’ufficio dal giudice, ai sensi dell’art. 1384 c.c.; mentre resterebbe a tal fine inapplicabile l’art. 1815 c.c., comma 2.

5.2. – La tesi estensiva. I fautori della tesi estensiva (in tal senso, alcune pronunce di questa Corte, di cui le più recenti più ampiamente motivate: cfr. Cass. 17 ottobre 2019, n. 26286; Cass. 13 settembre 2019, n. 22890; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27442; Cass. 6 marzo 2017, n. 5598; Cass. 4 aprile 2003, n. 5324) oppongono: a1) lettera delle norme: la legge – art. 1815 c.c., comma 2, art. 644 c.p., comma 4, L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4 e D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, conv. dalla L. n. 24 del 2001 – non di-



stingue tra tipi di interessi ed, anzi, in alcuni di tali articoli si parla espressamente di pattuizione “a qualsiasi titolo”; mentre la stessa apertura espressamente apportata dal D.L. n. 185 del 2008, art. 2-bis, comma 2, convertito dalla L. n. 2 del 2009, alle voci confluenti nel T.e.g. dovrebbe indurre a ricomprendersi oggi anche gli interessi di mora; b1) legislatore storico del 2001: nei lavori preparatori della L. n. 24 del 2001, si afferma che si voleva considerare l’usurarietà di ogni interesse “sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio”; c1) funzione degli interessi: entrambi gli interessi costituiscono la remunerazione di un capitale di cui il creditore non ha goduto, nel primo caso volontariamente, nel secondo caso involontariamente; d1) ratio della norma o interpretazione finalistica: il criterio oggettivo previsto dalla L. n. 108 del 1996 intende tutelare le vittime dell’usura e il superiore interesse pubblico all’ordinato e corretto svolgimento delle attività economiche, fini che sarebbero vanificati ove si escludessero dall’ambito di applicazione gli interessi moratori; inoltre, in caso contrario, per il creditore potrebbe addirittura essere più conveniente l’inadempimento, con la possibilità, ad esempio, di fissare termini di adempimento brevissimi per indurre facilmente la mora e lucrare gli interessi; e1) evoluzione storica: gli interessi moratori sono sorti per compensare il creditore dei perduti frutti del capitale non restituito, e quindi per riprodurre, sotto forma di risarcimento, la remunerazione del capitale; l’opinione secondo cui gli interessi moratori avrebbero una funzione diversa da quelli corrispettivi sorse per aggirare il divieto canonistico di pattuire interessi; la presenza della duplicazione normativa ex artt. 1224 e 1282 c.c. dipende dall’unificazione dei codici civile e commerciale; f1) previsione dell’art. 1284 c.c., comma 4: non rileva quanto stabilito da tale norma – secondo cui il saggio degli interessi legali diviene, dal momento della proposizione della domanda giudiziale, quello pari al tasso proprio dei ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali perché ivi il maggior tasso degli interessi legali ha la diversa funzione sanzionatorio/deflattiva a carico del debitore inadempiente, per i casi in cui l’inadempimento perseveri pur dopo la proposizione della domanda giudiziale (che risulterà fondata) e non discende dalla semplice mora; dunque, ha una valenza prettamente sanzionatoria e punitiva anche nell’interesse generale al non incremento pretestuoso del contenzioso; g1) mancato rilievo degli interessi moratori nelle tasso soglia dei D.M.: è incontestato che le voci, computate nei decreti ministeriali al fine della rilevazione del tasso medio, escludano gli interessi moratori; ma ciò non ha rilievo ermeneutico, dato che la disciplina secondaria non può costituire un vincolo alle interpretazioni giurisprudenziali degli enunciati, pena un’inammissibile inversione metodologica.

In sostanza, la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione non includano gli



interessi moratori nella definizione del T.e.g.m., e quindi del relativo tasso-soglia, potrà, semmai, rilevare ai fini della verifica di conformità dei decreti medesimi, quali atti amministrativi, alla legge che attuano: però, in nessun caso il giudice è vincolato dal contenuto della normazione secondaria nell'esercizio del suo potere-dovere ermeneutico. Anzi, secondo alcuni, l'esclusione degli interessi moratori dalle voci considerate dai D.M. sarebbe imposta dalla L. n. 108 del 1996, avendo questa costruito il giudizio di usuriousità su di un unico tasso soglia per ciascun tipo di finanziamento e distinto solo tra i diversi modelli contrattuali, non anche tra le differenti specie di costo del credito, onde addirittura l'eventuale rilevazione di un T.e.g.m. comprensivo del tasso degli interessi moratori sarebbe *contra legem*. Si esclude, in ogni caso, la cogenza del cd. principio di simmetria, ragionando anche nel senso che la legge ha, proprio in contrario, immaginato uno spread tra T.e.g.m. e tasso-soglia, tollerato dal sistema, appunto per lasciare uno spazio ulteriore rispetto ai parametri di mercato.

6. – La tutela del debitore di fronte agli interessi moratori usurari. Come visto, entrambe le tesi conducono ad una tutela del soggetto finanziato, sia pure attraverso percorsi argomentativi diversi.

Orbene, pur riconoscendo, come esposto, che il dato letterale ed i diversi argomenti sovente si equivalgono tra loro, quanto a persuasività e (non) definitività, il Collegio ha ritenuto che il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio, affinché il debitore abbia più compiuta tutela.

Questa, invero, non sarebbe equivalente ove operata ex art. 1384 c.c.: il quale potrebbe sempre consentire una riduzione casistica e difforme sul piano nazionale, oltre che, verosimilmente, condurre al mero abbattimento dell'interesse pattuito al tasso soglia, pur integrato con quello rilevato quanto agli interessi moratori, e non al minor tasso degli interessi corrispettivi, come oltre, invece, si indicherà; mentre, poi, il diritto positivo non impedisce una interpretazione che riconduca anche gli interessi moratori nell'alveo della tutela antiusura, con maggiore protezione del debitore, che sembra anzi consigliare.

Certamente esiste, infatti, l'esigenza primaria di non lasciare il debitore alla mercé del finanziatore: il quale, se è subordinato al rispetto del limite della soglia usuraria quando pattuisce i costi complessivi del credito, non può dirsi immune dal controllo quando, scaduta la rata o decorso il termine pattuito per la restituzione della somma, il denaro non venga restituito e siano applicati gli interessi di mora, alla cui misura l'ordinamento (cfr. art. 41 Cost.) e la disciplina ad hoc dettata dal legislatore ordinario non restano indifferenti.

Sulla base del diritto positivo antiusura – attese le modalità di individuazione del tas-



so soglia, che dallo stesso mercato viene desunto – da un lato non è smentita la logica dell'autonomia contrattuale, dall'altro viene confermato il fine di assicurare la “sana e prudente gestione” del soggetto bancario negli impieghi (cfr. D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 5), prevenendo la conclusione, ad opera delle banche, di operazioni creditizie rischiose, al punto tale da rendere necessaria la pattuizione di tassi d'interesse “fuori mercato”.

Nella normativa antiusura si possono rintracciare una pluralità di *rationes legis*, quali la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario. Dalla riforma del 1996 sono stati, quindi, riaffermati i principi di ordine pubblico concernenti la direzione del mercato del credito e la protezione degli utenti: sanzionare le pattuizioni inique estranee alla logica concorrenziale persegue, nel contempo, le finalità d'interesse pubblicistico, volto all'ordinato funzionamento del mercato finanziario ed alla protezione della controparte dell'impresa bancaria.

La severità del legislatore nel trattamento degli interessi usurari è palesata dalla disciplina ad essi riservata nell'art. 1815 c.c., comma 2.

7. – La concreta applicazione della disciplina antiusura. L'affermata riconduzione degli interessi moratori nell'ambito della normativa predetta richiede la soluzione di plurime questioni, cui il Collegio ha ritenuto di offrire le risposte che seguono: i) la disciplina antiusura intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato; ii) la mancata indicazione, nell'ambito del T.e.g.m., degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali de quibus, ove essi ne contengano la rilevazione statistica; iii) se i decreti non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato; iv) si applica l'art. 1815 c.c., comma 2, ma in una lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro; v) resta, quindi, la residua debenza di interessi dopo la risoluzione per inadempimento del contratto di finanziamento; vi) rilevano sia il tasso astratto, sia quello in concreto applicato, a diversi effetti; vii) nei contratti conclusi con un consumatore, è dato anche il ricorso all'art. 33, comma 2, lett. “F” e art. 36, comma 1 codice del consumo, di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005; viii) ne deriva l'atteggiarsi dei rispettivi oneri probatori.

Si illustreranno ora le precedenti asserzioni; non senza avere prima convenuto sulla mancanza di cogenza della pronuncia della Corte costituzionale 25 febbraio 2002, n. 29, laddove ha ritenuto “plausibile senza necessità di specifica motivazione – l'assunto, del



resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori”, trattandosi di pronuncia sulla mera ammissibilità della questione: ove il giudice delle leggi si limita a reputare non irragionevole una data interpretazione resa possibile dall’enunciato, non a darle il crisma della inconfutabilità.

i) La disciplina antiusura intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato. Non vi è dubbio che le categorie degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori siano distinte nel diritto delle obbligazioni.

Secondo gli artt. 820, 821 e 1284 c.c., l’interesse in un’operazione di finanziamento è dato dalla somma oggetto dell’obbligo di restituzione, detratto il denaro preso a prestito. La nozione presuppone il rilievo del costo del denaro, il cui godimento è volontariamente attribuito ad altri, dietro accettazione da parte di questi del relativo costo; non vi si comprende, invece, la situazione in cui, rendendosi inadempiente, il debitore non rispetti l’accordo, ma violi gli obblighi assunti.

Dal suo canto, l’interesse moratorio, contemplato espressamente dal legislatore all’art. 1224 c.c., rappresenta il danno che nelle obbligazioni pecuniarie il creditore subisce a causa dell’inadempimento del debitore. Di conseguenza, questa Corte ha inquadrato il patto sugli interessi moratori nella clausola penale ex art. 1382 c.c. (Cass. 17 ottobre 2019, n. 26286; Cass. 18 novembre 2010, n. 23273; Cass. 21 giugno 2001, n. 8481; in sede penale, v. Cass. 25 ottobre 2012, n. 5683, depositata il 5 febbraio 2013). La circostanza che la misura degli interessi moratori sia prestabilita dalle parti nella relativa clausola negoziale, infatti, non ne muta la natura di liquidazione forfetaria e preventiva del danno, donde l’inquadrabilità nell’art. 1382 c.c., strutturandosi il patto sugli interessi moratori come un tipo di clausola penale. Ed è del tutto ragionevole l’osservazione, secondo cui diversa è la stessa intensità del cd. rischio creditorio, sottesa alla determinazione della misura degli interessi corrispettivi, da un lato, e degli interessi moratori, dall’altro lato: se i primi considerano il presupposto della puntualità dei pagamenti dovuti, i secondi incorporano l’incertus an e l’incertus quando del pagamento – trasformandosi il meccanismo tecnico-giuridico da quello del termine a quello della condizione – onde il creditore dovrà ricompensarsi il costo dell’attivazione degli strumenti di tutela del diritto insoddisfatto; proprio in relazione a tale rischio, l’intermediario può determinare i tassi applicabili (cfr. D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 120-undecies e 124-bis). Ma anche tale costo deve soggiacere ai limiti antiusura.

Ed è, altresì, corretto che le direttive comunitarie, con riguardo al credito al consumo,



prevedono che il T.e.g. sia determinato sulla base del costo totale del credito al consumatore, ad eccezione di eventuali penali per l'inadempimento (cfr. art. 19 direttiva 2008/48/CE; art. 4, comma 13, direttiva 2014/17/UE). Ma la necessità di tale indicazione, ai fini della cd. trasparenza per il consumatore, non sembra configurare con l'autonomo rilievo, a fini civili e penali, della disciplina di contrasto all'usura.

ii) La mancata indicazione, nell'ambito del T.e.g.m., degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali de quibus, ove essi ne contengano la rilevazione statistica.

ii.1. – Le rilevazioni di Bit. Così come la legge, per gli interessi corrispettivi, ha introdotto la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria mediante il tassesoglia, del pari, per gli interessi moratori, l'identificazione dell'interesse usurario passa dal tasso medio statisticamente rilevato, in modo altrettanto oggettivo ed unitario, idoneo a limitare l'esigenza di misurarsi con valutazioni puramente discrezionali.

L'esigenza del rispetto del principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018, ben può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali. Giova, al riguardo, ricordare che il criterio di rilevazione dei tassi medi, fatto proprio dal legislatore del 1996 per oggettivare il giudizio (superando la cd. usura soggettiva, derivata dall'appropriamento di uno stato di bisogno del mutuatario), reca in sé alcuni presupposti: che sia lecita la pattuizione degli interessi, corrispettivi e moratori; che il mercato concorrenziale e vigilato sia, esso stesso, in grado di offrire – nella media – la misura corretta dei tassi, esprimendo l'equilibrio ragionevole tra la posizione del prestatore e quella del prestatore del denaro. Le rilevazioni di Banca d'Italia sulla maggiorazione media, prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio, possono fondare la fissazione di un cd. tasso soglia limite, che anche questi comprenda.

La misura media dell'incremento, applicata sul mercato quanto agli interessi moratori, viene considerata dalla Banca d'Italia solo a fini statistici, opzione di metodo motivata con l'esigenza di non comprendere nella media operazioni con andamento anomalo ed evitare un innalzamento delle soglie, in potenziale danno della clientela (cfr. documento Banca d'Italia 3 luglio 2013). La nozione sottesa è quella di un mercato concorrenziale del credito, in cui il gioco delle parti tende ad indicare l'equilibrio spontaneo degli interessi, pur nei limiti del controllo e della vigilanza ad esso propria.

Lungi dal rilevare la casistica, eterogenea e centrifuga, dei singoli rapporti obbligatori di finanziamento, quel che assume importanza è l'oggettività dei dati emergenti dalla



realtà economica e dalla sua struttura, caratterizzata da un ordinamento sezionale regolamentato e vigilato. La conseguenza è che la clausola sugli interessi moratori si palesa usuraria, quando essa si ponga “fuori dal mercato”, in quanto nettamente distante dalla media delle clausole analogamente stipulate.

Orbene, il tasso rilevato dai D.M. n. a fini conoscitivi – sia pure dichiaratamente in un lasso temporale a volte diverso dal trimestre, non sempre aggiornato a quello precedente (per i più recenti decreti, all’anno 2015) e rilevato a campione – può costituire l’utile indicazione oggettiva, idonea a determinare la soglia rilevante. Dal D.M. 21 dicembre 2017, inoltre, si è cominciato a distinguere all’interno di tale tasso, individuandone tre diversi (mutui ipotecari ultraquinquennali, operazioni di leasing e complesso degli altri prestiti).

Dunque, nei recenti decreti ministeriali sono rilevati i tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno; è individuato il tasso-soglia mediante l’aumento dei predetti tassi di un quarto, cui si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali; si dà, altresì, conto dell’ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d’Italia, da cui risulta che i tassi di mora pattuiti sul mercato presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti.

Tutto ciò, nell’art. 3 dei decreti ministeriali, nonché nell’adeguata spiegazione contenuta nell’allegato. Onde tale rilevazione costituisce il parametro privilegiato di comparazione, che permette di accedere a valutazioni quanto più basate su dati fattuali di tipo statistico medio, prive di discrezionalità, scongiurando, a fini di uguaglianza, difformità di applicazione.

Inoltre, va considerato come il dato, pur rilevato in anni precedenti (sino al D.M. 21 dicembre 2017, si riportava il dato rilevato nel 2001; da tale decreto in poi, viene riportato il dato rilevato nel 2015), è all’evidenza reputato ancora attuale dall’autorità tecnica, dato che appunto esso viene mantenuto, sia pure “a fini conoscitivi”, nei decreti ministeriali contenenti la rilevazione periodica del T.e.g.m.

La sua significatività non può, quindi, essere disconosciuta.

ii.2. – Individuazione del limite per gli interessi moratori. Occorre pure tenere conto che i decreti ministeriali, negli anni più recenti, prevedono uno spread tra il T.e.g.m. e la misura del tasso soglia usurario, determinato con la predetta maggiorazione (aumento di un quarto dei tassi medi, cui si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali: art. 2, comma 2 D.M., attuando la L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4).



La soglia comprendente i moratori, pertanto, con riguardo ad esempio ai mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, può essere indicata in un'unica espressione, che pervenga all'entità della soglia massima – la quale, cioè, tenga conto sia del T.e.g.m., sia degli interessi di mora – onde si avrà:

$(5/4 \text{ T.e.g.m.} + 4) + (5/4 \times 1,9)$; dove il primo addendo rappresenta il tasso soglia usurario legale, stabilito secondo il combinato disposto della L. n. 108 del 2000, art. 644 c.p. e D.M. del periodo considerato; mentre il secondo addendo è il “di più” di comparazione, che tiene conto degli interessi moratori.

La formula può essere più sinteticamente espressa: $(\text{T.e.g.m.} + 1,9) \times 1,25 + 4$. Analogamente, potrà essere determinata la soglia limite con riguardo alle operazioni di leasing ed agli altri prestiti.

ii.3. – Validità del cd. principio di simmetria. Tutto ciò posto, va confermata la piena razionalità del cd. principio di simmetria, in continuità con quanto affermato dalla Corte (Cass., sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303; nonché Cass. 3 novembre 2016, n. 22270; Cass. 22 giugno 2016, n. 12965), secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ed il tasso effettivo globale della singola operazione.

Tutto ciò, atteso sia il contenuto letterale delle disposizioni che disciplinano il T.e.g. ed il T.e.g.m., ovvero l'art. 644 c.p., comma 4, e la L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1; sia l'intuitiva esigenza logica legata all'essenza stessa di ogni procedimento comparativo, che, in quanto tale, postula un certo grado di omogeneità dei termini di riferimento.

iii) Se i decreti non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato.

Occorre, a questo punto, farsi carico del problema, pur trascurato dalle conclusioni della parte pubblica, concernente la mancata rilevazione della maggiorazione propria degli interessi moratori nei decreti ministeriali, dall'entrata in vigore della L. n. 108 del 1996 sino al D.M. 25 marzo 2003.

Per ogni contratto, infatti, deve essere preso a termine di riferimento il D.M. all'epoca vigente. Per quanto riguarda proprio la vicenda in esame, dagli atti delle parti e dalla sentenza impugnata risulta che il contratto fu concluso il (*Omissis*) e, dunque, si tratta del D.M. 22 marzo 2002.

L'art. 1 D.M. individua, con rimando all'allegato, il tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) relativamente ai vari tipi contrattuali, e l'art. 2 precisa che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al 30 giugno 2002, ai fini della determinazione del tasso-soglia, i T.e.g.m. devono essere aumentati della metà.



Non rileva, ai fini della risposta alla questione di diritto in esame, che nel D.M. 22 marzo 2002 manchi la rilevazione degli interessi moratori, che ha iniziato ad essere compiuta a partire dal D.M. 25 marzo 2003.

Infatti, le Sezioni unite ritengono che, in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato, sia allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreti rilevato; onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato.

iv) Si applica l'art. 1815 c.c., comma 2, ma in una lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro.

La conseguenza di quanto esposto è la piana applicazione dell'art. 1815 c.c., comma 2, pacificamente transtipica.

A differenza di altri ordinamenti anche Europei, nei quali il superamento del tasso soglia non determina la nullità della clausola sugli interessi, ma la mera restituzione del surplus, la legge nazionale ha comminato la gratuità sanzionatoria del contratto. Peraltro, il Collegio ha reputato che la norma possa trovare una interpretazione che, pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, faccia seguire la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse, ma limitatamente al tipo che quella soglia abbia superato. Invero, ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi; ma resta l'applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.

Giova considerare che la regolamentazione del mercato del credito, la quale si giova di plurime tutele generali e speciali previste dal diritto positivo, non può ragionevolmente condurre a premiare il debitore inadempiente, rispetto a colui che adempia ai suoi obblighi con puntualità: come avverrebbe qualora, all'interesse moratorio azzerato, seguisse un costo del denaro del tutto nullo (inesistente), con l'obbligo a carico del debitore di restituire il solo capitale, donde un pregiudizio generale all'intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione di interesse pubblico), nonché allo stesso principio generale di buona fede, di cui all'art. 1375 c.c. Pertanto, una volta che il giudice del merito abbia riscontrato positivamente l'usurarietà degli interessi moratori, il patto relativo è inefficace. In tale evenienza, si applica la regola generale del risarcimento per il creditore, di cui all'art. 1224 c.c., commisurato (non più alla misura preconcordata ed usuraria, ma) alla misura pattuita per gli interessi corrispettivi, come prevede la disposizione.



Invero, tale conseguenza rinviene il suo fondamento causale nella considerazione secondo cui, caduta la clausola degli interessi moratori, resta un danno per il creditore insoddisfatto, donde l'applicazione della regola comune, secondo cui il danno da inadempimento di obbligazione pecuniaria viene automaticamente ristorato con la stessa misura degli interessi corrispettivi, già dovuti per il tempo dell'adempimento in relazione alla concessione ad altri della disponibilità del denaro. Ciò, in quanto la nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi corrispettivi: onde anche i moratori saranno dovuti in minor misura, in applicazione dell'art. 1224 c.c., sempre che – peraltro – quelli siano lecitamente convenuti.

Tale conclusione è confortata dalla primaria esigenza di coerenza e non contraddittorietà col diritto Eurounitario, come vive dalle interpretazioni rese ad opera della Corte di giustizia dell'Unione, che più volte è stata adita in via pregiudiziale con riguardo alle direttive in materia di consumatori. Qui, l'art. 6, par. 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 impone agli Stati membri di far sì che le clausole abusive non vincolino il consumatore e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive.

Al riguardo, costituiscono affermazioni tralaticie della Corte di giustizia che il giudice non possa né ridurre l'importo della penale (Corte di giustizia 21 gennaio 2015, C-482/13, C-484/13, C-485/13 e C-487/13, Unicaja Banco e Caixabank, punto 29; Corte di giustizia 30 maggio 2013, C-488/11, Asbeek Brusse e de Man Garabito, punto 59), né integrare il contenuto contrattuale (Corte di giustizia 26 marzo 2019, C-70/17 e C-179/17, Abanca Corporacion Bancaria SA e Bankia SA, punto 53; Corte di giustizia 21 gennaio 2015, Unicaja Banco, cit., punti 28, 32; Corte di giustizia 30 aprile 2014, C-26/13, Kasler e Keslerné Rebai, punto 77; Corte di giustizia 14 giugno 2012, C-618/10, Banco Español de Crédito, punto 73; nonché, ancora, Corte di giustizia 7 agosto 2018, cause riunite C 96/16, Banco Santander SA e C-94/17, Rafael Ramon Escobedo Cortes, punto 73; Corte di giustizia 26 gennaio 2017, C-421/14, Banco Primus, punto 71).

Dall'altro lato, anche di recente, la Corte UE ha altresì chiarito come sia legittima e rispettosa della direttiva la prescrizione (nella specie, dovuta ai precedenti giurisprudenziali della Corte Suprema spagnola), secondo cui continuano – pur caduta la clausola sugli interessi moratori – ad essere dovuti quelli corrispettivi, e ciò indipendentemente dalla tecnica di redazione delle clausole medesime, in quanto la direttiva 93/13/CEE non osta a che si giunga alla “soppressione integrale di questi interessi, mentre continuano a maturare gli interessi corrispettivi previsti da detto contratto” (Corte di giustizia 7 agosto 2018, cit., punti 76-78): ciò in quanto “gli interessi corrispettivi hanno una funzione di



remunerazione della messa a disposizione di una somma di denaro da parte del mutuante fino al rimborso della somma stessa” (punto 76) e ove “la clausola abusiva consiste in tale maggiorazione, la direttiva 93/13 esige unicamente che la maggiorazione stessa venga annullata” (punto 77). Con la conseguenza definitiva che “il giudice nazionale, il quale abbia constatato il carattere abusivo della clausola di un contratto di mutuo che fissa il tasso degli interessi moratori, escluda molto semplicemente l’applicazione della clausola suddetta o della maggiorazione che tali interessi rappresentano rispetto agli interessi corrispettivi, senza poter sostituire alla clausola di cui sopra disposizioni legislative suppletive, né rivedere la clausola in questione, conservando al tempo stesso la validità delle altre clausole di tale contratto, e segnatamente quella relativa agli interessi corrispettivi” (punto 78).

Tale pronuncia, specialmente con l’ammettere il pagamento di interessi “fino al rimborso della somma stessa”, lascia permanere la determinazione degli interessi pattuiti come corrispettivi, che restano dovuti anche dopo la mora e fino alla restituzione effettiva del capitale. Ed occorre pure ricordare che, secondo la Corte UE, la sostituzione della clausola abusiva, quando ammessa, viene comunque giustificata, richiamando proprio la finalità della direttiva 93/13 e del suo art. 6, par. 1, il cui obiettivo è “sostituire all’equilibrio formale, che il contratto determina tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l’uguaglianza tra queste ultime” (fra le altre, Corte di giustizia 17 luglio 2014, C-169/14, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, punto 23; Corte di giustizia 30 aprile 2014, C-26/13, Kasler e Keslerné Rebai, punto 82; Corte di giustizia 15 marzo 2012, n. 453/10, Perenicovė e Perenic, punto 31): donde il portato del bilanciamento degli interessi delle parti. Viene dunque suffragata la conclusione, secondo cui l’applicazione della legge, nello specifico l’art. 1224 c.c., comma 1, in caso di usurarietà degli interessi moratori, rende il trattamento del non consumatore tale, che non sia addirittura migliore di quello di chi la qualità di consumatore possenga: come avverrebbe ove fosse negata la debenza persino degli interessi corrispettivi da parte del primo.

v) Resta, quindi, la residua debenza di interessi dopo la risoluzione per inadempimento del contratto di finanziamento.

v.1. – Il debito residuo dopo l’accertamento della usurarietà degli interessi. Il terzo gruppo di motivi attiene specificamente alla statuizione di non debenza di nessun interesse, enunciata dalla corte territoriale, secondo cui la banca “può dunque legittimamente esigere dalla P. il solo capitale residuo, individuato alla data dell’ultimo pagamento da lei effettuato, nell’*(Omissis)*” (p. 8 sentenza). Assume la ricorrente che, pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento in forza di clausola risolutiva espressa, le



rate scadute siano dovute per intero e non solo per la sorte capitale, come statuito invece dalla corte d'appello, dal momento che vige l'efficacia *ex tunc* della risoluzione dei contratti di durata, ai sensi dell'art. 1458 c.c. v.2. – Risoluzione o decadenza dal termine. Giova premettere che non forma oggetto del *thema decidendum* in sede di legittimità la questione relativa alla qualificazione della clausola negoziale, che prevede le conseguenze del mancato pagamento delle rate, come fattispecie di decadenza dal beneficio del termine (art. 1186 c.c.) o di risoluzione del contratto per clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.), come nella specie qualificata dalle corti del merito; onde la questione non è qui rilevante.

v.3. – Contratti contenenti, o no, la clausola usuraria. Richiamato quanto sopra esposto circa l'applicazione dell'art. 1815 c.c., comma 2, la questione della retroattività della risoluzione nei contratti di finanziamento è mal posta. Se siano stati pattuiti interessi moratori usurari, è l'azzeramento di tale interesse, in virtù della declaratoria della nullità, che è in sé retroattivo, ai sensi dell'art. 1418 c.c.

In generale, è stato enunciato il condivisibile principio (Cass., sez. un., 19 maggio 2008, n. 12639; Cass. 21 ottobre 2005, n. 20449, relativa a mutuo fondiario; si veda pure, in tema di leasing di godimento con fine di finanziamento, Cass. 3 settembre 2003, n. 12823), secondo cui il mutuo, nel cui *genus* va ricondotto ogni finanziamento, è un contratto di durata, agli effetti dell'art. 1458 c.c., in considerazione del carattere non istantaneo, ma prolungato della durata del prestito, e dell'utilità per il mutuatario consistente nel godimento del danaro – retribuito dalla controprestazione, del pari durevole, degli interessi – assicurategli dal mutuante per il tempo convenuto. La risoluzione non opera retroattivamente, ma soltanto per il futuro, comportando l'anticipazione della scadenza dell'obbligazione di rimborso del capitale, la quale, però, conserva il suo titolo contrattuale. L'efficacia retroattiva alla risoluzione per inadempimento del mutuo finirebbe con l'essere ingiustificatamente pregiudizievole per il mutuante ed ingiustificatamente premiale per il mutuatario, che continuerebbe a godere, di fatto, del capitale a un interesse più vantaggioso di quello cui si era obbligato (Cass. 21 ottobre 2005, n. 20449).

Dunque, nei casi in cui non si discorra di usurarietà, le rate scadute al momento della caducazione del prestito restano dovute per intero, con gli interessi corrispettivi in esse già inglobati ed effetto anatocistico, secondo la normativa tempo per tempo vigente (D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 120, comma 2; e, in dettaglio, cfr. D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 2, come trasfuso nell'art. 120, comma 2 cit. e art. 2 Delib. Cier 9 febbraio 2000; L. 27 dicembre 2013, n. 147, cd. legge di stabilità per il 2014; D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, art. 17-bis convertito con modificazioni dalla L. 8 aprile 2016, n. 49 e art. 3,



comma 1 Delib. Cicr 3 agosto 2016, n. 343). Ma tali considerazioni sono appropriate in assenza di qualsiasi nullità usuraria; perché, ove il patto degli interessi cada, sarà questa nullità a spiegare effetti *ex tunc*. v.4. – Rate scadute e rate a scadere. In definitiva, per quanto ora rileva, caduta la clausola sugli interessi moratori, le rate scadute al momento della caducazione del prestito restano dovute nella loro integralità, comprensive degli interessi corrispettivi in esse già conglobati, oltre agli interessi moratori sull'intero nella misura dei corrispettivi pattuiti; tale effetto, peraltro, richiede che in sé il tasso degli interessi corrispettivi sia lecito.

Per quanto attiene le rate a scadere, sorge l'obbligo d'immediata restituzione dell'intero capitale ricevuto, sul quale saranno dovuti gli interessi corrispettivi, ma attualizzati al momento della risoluzione: infatti, fino al momento in cui il contratto ha avuto effetto, il debitore ha beneficiato della rateizzazione, della quale deve sostenere il costo, pur ricalcolato attualizzandolo, rispetto all'originario piano di ammortamento non più eseguito; da tale momento e sino al pagamento, vale l'art. 1224 c.c., comma 1.

vi) Rilevano sia il tasso astratto, sia quello in concreto applicato, a diversi effetti. Sovente il contratto prevede un tasso degli interessi moratori, sebbene, poi, al momento dell'inadempimento, la banca applichi, a tale titolo, un tasso di misura inferiore.

Le questioni che ne derivano sono due.

La prima: se possa essere domandata la nullità (per varie cause) di una clausola sugli interessi moratori in corso di svolgimento regolare del rapporto.

La seconda: se, una volta verificatosi l'inadempimento e, quindi, il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, l'indagine sulla usurarietà dei medesimi (sempre per cause varie) debba tener conto di quelli in astratto dedotti in contratto o di quelli in concreto applicati.

Esse devono essere congiuntamente esaminate affinché l'ordinamento offra una tutela razionale, secondo le considerazioni che seguono.

Al primo quesito deve darsi risposta affermativa. L'interesse ad agire in relazione ad una clausola reputata in tesi nulla o inefficace sussiste sin dalla pattuizione della medesima, in quanto risponde ad un bisogno di certezza del diritto che le convenzioni negoziali siano accertate come valide ed efficaci, oppure no. Ciò perché (cfr., fra le altre, Cass. 31 luglio 2015, n. 16262) l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva.

Tuttavia – ed in ciò sta la risposta al secondo quesito, nel senso che il tasso rilevante è quello in concreto applicato dopo l'inadempimento – la conseguenza è che la sentenza



sarà di mero accertamento dell'usurarietà del tasso, ma in astratto, senza relazione con lo specifico diritto vantato dalla banca, posto che ancora non sarà attuale l'inadempimento ed il finanziatore ancora non avrà preteso alcunché a tale titolo.

Onde se, da un lato, non può essere disconosciuto l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. per la presenza attuale in contratto di una clausola degli interessi usurari, dall'altro lato sarà limitato l'effetto del giudicato di accertamento, non idoneo automaticamente a valere con riguardo alla futura applicazione di un interesse moratorio in concreto, ma solo ad escludere che l'interesse pattuito sia dovuto.

In altri termini, se il finanziato agisca in accertamento in corso di regolare rapporto, ed ottenga sentenza di nullità della clausola, ciò non vuol dire che, da quel momento in poi, egli potrà non adempiere e pretendere che nessun interesse gli sia applicato, oltre all'interesse corrispettivo, incluso nelle rate già dovute.

Realizzatosi l'inadempimento, rileva unicamente il tasso che di fatto sia stato richiesto ed applicato al debitore inadempiente; cade l'interesse ad agire per l'accertamento della eventuale illegittimità del tasso astratto non applicato; i parametri di riferimento dell'usurarietà restano quelli esistenti al momento della conclusione del contratto che comprende la clausola censurata.

In conclusione, ciò che rileva in concreto in ipotesi di inadempimento è il tasso moratorio applicato; se il finanziato intenda agire prima, allo scopo di far accertare l'illiceità del patto sugli interessi rispetto alla soglia usuraria, come fissata al momento del patto, la sentenza ottenuta vale come accertamento, in astratto, circa detta nullità, laddove esso fosse, in futuro, utilizzato dal finanziatore.

Onde tale sentenza non avrà ancora l'effetto concreto di rendere dovuto solo un interesse moratorio pari al tasso degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti (ex art. 1224 c.c.): effetto che, invece, si potrà verificare solo alla condizione – presupposta dalla sentenza di accertamento mero pre-inadempimento – che quello previsto in contratto sia stato, in seguito, il tasso effettivamente applicato, o comunque che, al momento della mora effettiva, il tasso applicato sulla base della clausola degli interessi moratori sia sopra soglia. Ove il tasso applicato in concreto sia, invece, sotto soglia, esso sarà dovuto, senza che possa farsi valere la sentenza di accertamento mero, che non quello ha considerato.

vii) Nei contratti conclusi con un consumatore, è dato anche il ricorso agli artt. 33, comma 2, lett. “f” e 36, comma 1 codice del consumo, di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005.

Nei contratti di finanziamento, in cui il soggetto che riceve la somma in prestito rivesta la qualifica di consumatore, è applicabile, altresì, la tutela contro le clausole vessatorie.

Nel diritto nazionale, essa è stata dapprima prevista nel Titolo II, Capo XIV-bis, del



Libro IV del codice civile, agli artt. 1469-bis/1469-sexies, come introdotti dalla L. 6 febbraio 1996, n. 52, art 25 di attuazione della direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

L'art. 1469-bis, comma 3, n. 6, prevedeva – testo del tutto coincidente con la corrispondente norma, attualmente vigente, di cui all'art. 33, comma 2, lett. f) codice del consumo – la nullità delle clausole volte ad “imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”.

Si tratta della trasposizione della previsione della direttiva, che, nell'allegato, individua detta clausola abusiva nelle pattuizioni che “hanno per oggetto o per effetto... e) di imporre al consumatore che non adempie ai propri obblighi un indennizzo per un importo sproporzionatamente elevato”. Analogamente, il D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett. f), prevede che “(s)i presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di... imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”. Si opera, quindi, un cumulo di rimedi, essendo rimesso all'interessato di far valere l'uno o l'altro.

La Corte di giustizia ha del pari chiarito che un sistema nazionale, il quale pur riduca entro una soglia ritenuta lecita il tasso eccessivo degli interessi moratori, non deve comunque precludere al giudice, in caso di contratto dei consumatori, la facoltà di ritenere la clausola abusiva, con la conseguente eliminazione, ai sensi dell'art. 6 direttiva 93/13 (cfr. Corte di giustizia 21 gennaio 2015, C-482/13, C-484/13, C-485/13 e C-487/13, Unicaja Banco e Caixabank).

Delle questioni implicate in tale ulteriore tutela, poste dai motivi dal settimo al decimo, il Collegio rinvierà alla decisione della Sezione semplice. viii) Ne deriva l'atteggiarsi dei rispettivi oneri probatori.

Alla stregua delle predette considerazioni, può precisarsi come si atteggi l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c. Da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.

Dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estin-



tivi dell'altrui diritto: fra di essi, la pattuizione negoziata della clausola con il soggetto sebbene avente la veste di consumatore, la diversa misura degli interessi applicati o altro.

8. – Decisione dei motivi.

8.1. – Motivi 1-7 afferenti la disciplina antiusura e la debenza degli interessi dopo la risoluzione del contratto di finanziamento. Da quanto esposto, si trae che il primo ed il secondo motivo sono infondati, non essendo la sentenza impugnata incorsa nel vizio di omessa pronuncia, né di mancanza di motivazione.

Fondato è, invece, il terzo motivo, avendo errato la corte territoriale nel reputare gratuito il finanziamento, ed in sostanza l'efficacia retroattiva della risoluzione di un contratto di durata, in violazione dell'art. 1458 c.c.: onde, contrariamente a quanto ivi opinato, le rate scadute e non pagate alla data della risoluzione restano dovute nella loro interezza, ivi compresa la quota d'interessi corrispettivi inclusa nelle stesse. Alla luce delle precedenti considerazioni, vanno respinti il quarto ed il quinto motivo, in quanto la sentenza impugnata, avendo esteso agli interessi moratori la disciplina antiusura, ha considerato il tasso-soglia previsto nel relativo decreto ministeriale.

Il sesto motivo è fondato, perché la corte del merito non ha spiegato la ragione dell'aver considerato un tasso di interessi, invece mai applicato dal finanziatore. Il settimo motivo resta assorbito, concernendo vizio non poziore.

8.2. – Motivi 8-10 sulla clausola vessatoria. La decisione di questi motivi viene rimessa alla prima Sezione civile.

9. – Enunciazione dei principi di diritto. Si devono, a questo punto, enunciare i seguenti principi di diritto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1: “La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso”.

“La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto””.

“Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione



media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista”.

“Si applica l’art. 1815 c.c., comma 2, onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l’art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti”.

“Anche in corso di rapporto sussiste l’interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell’accordo; una volta verificatosi l’inadempimento ed il presupposto per l’applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all’interesse in concreto applicato dopo l’inadempimento”.

“Nei contratti conclusi con un consumatore, concorre la tutela prevista dall’art. 33, comma 2, lett. f) e art. 36, comma 1 codice del consumo, di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, già artt. 1469-bis e 1469-quinquies c.c.”.

“L’onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell’art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l’entità usuraria degli stessi, ha l’onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall’altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell’altrui diritto”.

10. – Rinvio alla Sezione prima civile. Così decise le questioni poste, la delibazione dei rimanenti motivi, dall’ottavo al decimo, è rimessa alla prima Sezione civile della Corte.



FLORA PIROZZI

Professore straordinario di Diritto privato – Università Telematica Pegaso

USURA E FISSAZIONE DEL “TASSO SOGLIA”: CONSIDERAZIONI A MARGINE DI S.U. N. 19597/2020

SOMMARIO: 1. La vicenda giudiziaria. – 2. Il principio di simmetria e la soglia “simmetrica” evocati dal Supremo Collegio. – 3. Accertamento degli interessi moratori e vaglio di usurarietà. – 4. Contraddizioni nell’itinerario tracciato dalle Sezioni Unite.

1. – Al fine di comprendere la posizione assunta dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza che si annota, appare opportuno ripercorrere i tratti salienti della vicenda giudiziaria oggetto del *decisum*. In particolare, con sentenza del 30 luglio 2014, la Corte d’appello di Genova respingeva le impugnazioni, principale ed incidentale, avverso la decisione del Tribunale della stessa città in data 12 giugno 2008, la quale aveva revocato il decreto ingiuntivo di Euro 18.500,94, oltre interessi al tasso del 17,57% annuo, emesso su istanza della FC Factor s.r.l. contro P.A. a titolo di rate insolute, capitale residuo, interessi moratori e penale, relativi ad un finanziamento concesso con contratto di credito al consumo, ed aveva condannato quest’ultima (consumatore) al pagamento della minor somma di Euro 12.294,01. La Corte territoriale riteneva ammissibile l’intervento spiegato in appello dalla Banca Ifis s.p.a., in qualità di cessionaria del credito controverso, osservando come i mutamenti susseguitisi nella titolarità del credito non avessero determinato nessuna compressione del diritto di difesa dell’appellata o limitazione alla pienezza del contraddittorio, ed escludendo il carattere vessatorio della clausola contrattuale che autorizzava la cessione dei diritti derivanti dal contratto; la Corte condivideva il giudizio di primo grado, con riguardo al fatto che il carattere oneroso del mutuo escludea l’applicabilità dell’istituto della decadenza del termine, di cui all’art. 1186 cod. civ., norma in cui il termine deve essere stato fissato a favore del debitore, ritenendo, dunque, che alla comunicazione della decadenza dal beneficio del termine sia stato correttamente attribui-



to dal Tribunale un effetto risolutivo, anch'esso espressamente previsto dal contratto, né avente portata alternativa rispetto alla suddetta decadenza; condivideva anche il giudizio sul carattere vessatorio delle clausole contenute negli artt. 4 ed 8 delle condizioni generali di contratto, le quali impongono al debitore inadempiente l'immediato pagamento di tutte le rate scadute ed a scadere, comprensive d'interessi, nonché dell'ulteriore interesse di mora al tasso dell'1,5% mensile (18% annuo), della penale pari al 30% degli importi insoluti e di un'ulteriore penale di Euro 250,00, ritenendole inefficaci, ai sensi dell'art. 1469-bis cod. civ., non avendo la società creditrice fornito la prova *ex art. 1469-ter*, u.c. cod. civ., relativa alla negoziazione delle clausole stesse, onde la debitrice è tenuta al pagamento della sola sorte capitale residua, individuata alla data dell'ultimo pagamento; confermava, altresì, l'applicabilità della l. 7 marzo 1996, n. 108, agli interessi moratori, in virtù del fatto che il d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, nel fornire l'interpretazione autentica dell'art. 644 c.p. e art. 1815 cod. civ., comma 2, fa riferimento agli interessi convenuti "*a qualunque titolo*" ed il criterio di cui alla l. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, è applicabile anche per l'accertamento del carattere usurario degli interessi moratori patuiti anteriormente all'entrata in vigore del d.m. 25 marzo 2003, che ha provveduto per la prima volta alla rilevazione del tasso di mora, sicché, venendo in rilievo, nella fattispecie concreta, un interesse di mora del 18% annuo (superiore al cd. tasso soglia), la relativa clausola è nulla, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, cod. civ., non rilevando il tasso in concreto applicato, pari al 17,57% annuo, in quanto, da un lato, esso deriva da una clausola comunque nulla, e, dall'altro lato, si tratta di una clausola vessatoria.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi ed illustrato da memoria, la Santander Consumer Bank s.p.a., in qualità di avente causa della Banca Ifis s.p.a., per effetto della retrocessione del credito precedentemente ceduto. L'intimata ha resistito con controricorso. Con ordinanza interlocutoria del 22 ottobre 2019, n. 26946, la prima Sezione ha rimesso la causa al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni unite, sulla questione, sollevata fra le altre nel ricorso, relativa all'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori ed alle conseguenze dell'avvenuto superamento del tasso soglia. A dirimere tali contrasti delle sezioni semplici è intervenuta, pertanto, la decisione appunto della Corte di Cassazione, SS. UU. Civ., Pres. Mammone – Rel. Cirillo, con la sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020, che ha espresso i principi sopra riportati.

2. – Le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato l'applicabilità della disciplina



antiusura agli interessi moratori e individuato come criterio di determinazione del tasso soglia le rilevazioni della Banca d'Italia (a far data dal d.m. 25 marzo 2003) relative alla maggiorazione media prevista nei contratti di mercato a titolo di interessi moratori, precisando che la nullità della clausola non impedisce l'applicazione dell'art. 1224, comma 1, cod. civ. con la conseguenza che continuano ad applicarsi al rapporto in essere gli interessi corrispettivi (lecitamente pattuiti). Partendo da un esame ricostruttivo delle posizioni emerse tra gli studiosi¹ e nella giurisprudenza², si rammenta anzitutto quell'orientamento escludente il rilievo della mora nella sfera dell'usura.

Esattamente, tale orientamento prende le mosse da una chiave esegetica che dà risalto alla lettera della norma penale, *ex art. 644 c.p.*, laddove si parla di interessi dati o promessi “in corrispettivo” di una prestazione di denaro, e dell'articolo 1815 cod. civ., il quale al comma 1, nel fissare una presunzione di onerosità del contratto di mutuo, in maniera limpida, richiama gli interessi corrispettivi quali frutti civili per il godimento che il mutuatario ha del denaro del mutuante. Ancora, si nota come parimenti il comma 2 il quale fa riferimento alla nullità dei tassi usurari, non fa che riferirsi allo stesso tipo di interessi, ovvero gli interessi corrispettivi³.

Viceversa, non sono mancate posizioni in dottrina che ammettono la rilevanza degli interessi moratori ai fini della disciplina antiusura. Tali tesi estensive⁴, primariamente, nel considerare il dato letterale della norma, sia civile che penale (art. 1815, comma 2, cod. civ. e art. 644, comma 4, cod. pen.) non fanno distinzione tra i tipi di interesse applicabili. La dottrina non ha mancato, altresì, di sottolineare che “*va ulteriormente ricordata l'esclusione degli interessi moratori dalla sfera di applicazione dell'usura la quale non parrebbe giustificabile nemmeno sulla scorta di una presunta diversità di funzione*”.

¹ Sulla non applicabilità alla mora della disciplina antiusura, cfr. E. QUADRI, *Usura e legislazione civile*, in *Corriere giur.*, 1999, p. 890 ss., p. 894 s.; G. OPPO, *Lo “squilibrio contrattuale” tra diritto civile e diritto penale*, in *Riv. dir. civ.*, 1999, p. 534; F. REALMONTE, *Stato di bisogno e condizioni ambientali: nuove disposizioni in tema di usura e tutela civilistica della vittima del reato*, in *Riv. dir. comm.*, 1997, p. 771 ss. e p. 777 ss. Per ulteriori spunti (penalistici) si rinvia a N. D'AGNESE, *Manuale di Diritto Penale, parte generale*, Napoli, 2019, p. 552, secondo il quale: “*Tuttavia vi sono anche ipotesi di reato contratto costituente reato plurisoggettivo improprio o “a cooperazione artificiosa della vittima”, in cui uno degli agenti non è punibile in quanto è in realtà la vittima del reato (ad esempio l'usura)*”.

² Cfr. Trib. Verona, 27 aprile 2014; Trib. Torino, 13 giugno 2018, n. 300.

³ Sul punto si rinvia a A. CINQUE-C.A. VALENZA, *Interessi moratori e usura. Riflessioni a margine di Cass., Sez. un., 18 settembre 2020, n. 19597*, in *Riv. Contratto e impresa*, 2/2021, p. 633 ss.

⁴ In giurisprudenza vedi, Cass. 6 marzo 2017, n. 5598, in *Rep. Foro it.*, 2017, voce *Usura*, n. 48; Cass. 9 gennaio 2013, n. 350, in *Foro it.*, 2014, I, c. 128 ss.; Cass. 4 aprile 2003, n. 5324, in *Rep. Foro it.*, 2003, voce *Mutuo*, n. 16.



*rispetto agli interessi corrispettivi: entrambi, infatti, costituirebbero, in ultima analisi e al di là dei dogmatismi, la remunerazione di un capitale di cui il creditore non ha goduto, in un caso volontariamente, nell'altro involontariamente, come conseguenza dell'ina-dempimento del debitore"*⁵.

In tale percorso la Corte ha analizzato il principio di simmetria, ancorato al fatto che la soglia considerata deve essere simmetrica, in particolare deve prendere a fondamento i dati di base, considerati sul mercato, che rappresentino la fotografia del livello delle condizioni medie di mercato; principio in precedenza sposato anche in altra sentenza⁶. L'aspetto evidenziato dal Collegio è l'esigenza di garantire un giusto equilibrio dei dati sulla base dei quali, poi, si dovrà effettuare il calcolo del TEG da applicare al contratto firmato tra le parti e il TEGM, ossia elemento attraverso il quale si stabilisce il tasso soglia. Con l'utilizzo del principio in discorso risulta conciliabile "il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella rilevazione ministeriale" indicante "i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali".

Da tale principio la Corte fa derivare la correlazione fra i costi e le remunerazioni che costruiscono il TEGM stabilito nei decreti ministeriali e i costi e le remunerazioni esaminate nel TEG del singolo finanziamento stipulato. Non si può non rilevare che le Sezioni Unite, nella presente sentenza, danno l'impressione di essere particolarmente attente nel creare un collegamento con un proprio precedente di qualche anno prima⁷, il quale esaltava il principio di simmetria che dell'odierna sentenza rappresenta il fulcro. Precisamente, la pronuncia del 2018 (riportata in nota) risolveva la *vexata quaestio* della rilevanza della commissione di massimo scoperto ai fini del calcolo del TEG (tasso effettivo globale) per il periodo antecedente al 1° gennaio 2010⁸. Ponendo in rilievo talune affinità con il precedente del 2018, la Corte è "riuscita", nello stesso tempo, a confermare, per un verso, la piena razionalità del c.d. principio di simmetria, in aderenza a quanto statui-

⁵ Così, A. CINQUE-C.A. VALENZA, *Interessi moratori e usura. Riflessioni a margine di Cass., Sez. un., 18 settembre 2020, n. 19597, Riv. Contratto e impresa* 2/2021, p. 636.

⁶ Cass., S.U., 20 giugno 2018, n. 16303.

⁷ Cass., S.U., 20 giugno 2018, n. 16303.

⁸ Il Supremo Collegio di legittimità con la pronuncia del 20 giugno 2018, n. 16303 definisce la nozione di commissione di massimo scoperto: "come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso – che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni – viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento".



to dalla pronuncia richiamata del 2018⁹, e per altro verso, ad affermare “*che, in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato, sia giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreti rilevato; onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all’interesse moratorio lecitamente applicato*”¹⁰.

La Corte, nella sentenza in commento, infatti, avvertita l’esigenza di rispettare il principio di simmetria, configura un’apposita soglia usuraria per gli interessi moratori, integrando il tasso soglia “ordinario”, cioè quello rilevante per gli interessi corrispettivi, con un dato relativo alla maggiorazione media di mora praticata dagli operatori professionali¹¹. In dottrina, invero, la regola di simmetria tra le voci del TEGM¹² e quelle del TEG è

⁹ (Cass., S.U., 20 giugno 2018, n. 16303) “secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma della l. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ed il tasso effettivo globale della singola operazione” e “Tutto ciò, atteso sia il contenuto letterale delle disposizioni che disciplinano il T.e.g. ed il T.e.g.m... sia l’intuitiva esigenza logica legata all’essenza stessa di ogni procedimento comparativo, che, in quanto tale, postula un certo grado di omogeneità dei termini di riferimento” cfr. (Cass., S.U., n. 2020/19597, § 7 II.3).

¹⁰ Cass., S.U., 18 settembre 2020, n. 19597, § 7 III.

¹¹ Così, A. CINQUE-C.A. VALENZA, *Interessi moratori e usura. Riflessioni a margine di Cass., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597*, in *Contratto e impresa*, 2/2021, p. 641.

¹² L’art. 2 l. n. 108/1996, precisa al primo comma che il t.e.g.m. riferito ad anno viene rilevato trimestralmente dal Ministero del Tesoro, sentito la Banca d’Italia, avuto riguardo agli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari abilitati, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I vari decreti ministeriali che hanno proceduto a detta rilevazione hanno stabilito che «le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all’art. 2, comma 4 della L. n. 108/96, si attengono ai criteri di calcolo delle emanate dalla Banca d’Italia». L’organo di vigilanza nella sezione dedicata alle metodologie di calcolo allegata in calce ad ogni decreto di rilevazione (da ultimo Istruzioni Luglio 2016, p. 10 ss.) adotta una formula per il calcolo del t.e.g.: in analogia a quanto previsto dal Provvedimento della Banca d’Italia del 15 luglio 2015 per il calcolo del t.a.e.g. Or bene il calcolo del t.a.e.g. (tasso annuo effettivo globale) è regolamentato dal decreto del Ministro del Tesoro del 8 luglio 1992 che all’art. 2, comma quinto stabilisce che «il calcolo del TAEG di un’operazione di credito al consumo è eseguito al momento della stipulazione del relativo contratto con riferimento alle condizioni in esso praticate». Il t.a.e.g. è calcolato secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di credito per i consumatori (Provvedimento della Banca d’Italia del 15 luglio 2015 sezione VII, paragrafo 4.2.4 e Allegato 5B) o, in presenza di ipoteca su di un bene immobile, secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di credito immobiliare ai consumatori (sezione VI-bis, paragrafo 5.2.4, e Allegato 5C). Per completezza occorre rammentare che il 19 marzo 2019 la Banca d’Italia ha pubblicato l’aggiornamento delle disposizioni in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” volto a dare attuazione alla direttiva 2015/2366/UE (*Payment Services Directive*, c.d. PSD2) e al capo II-bis, titolo VI, del Testo unico bancario in materia di trasparenza dei servizi di pagamento; alle direttive 2014/17/UE (*Mortgage Credit Directive*, c.d. MCD) e 2008/48/CE (*Consumer Credit Directive*, c.d. CCD), come modificate dal regolamento



stata negli anni oggetto di un vivace dibattito. È stato sottolineato¹³ che l'ordinanza di rimessione accennava alla necessità che le sezioni unite vagliassero proprio “con quali modalità debba aver luogo” il “riscontro” dell'avvenuto “superamento nel caso concreto” del “tasso soglia”. È stato, inoltre, evidenziato¹⁴ che il tasso-soglia, forgiato sul TEGM, è inteso come dato storico, costituito dalle commissioni, dalle remunerazioni, dai costi e dagli interessi effettivamente applicati nel corso dei tre mesi che precedono le operazioni della medesima natura (art. 2, commi 1 e 4. l. n. 108/1996); mentre il TEG è delineato dal legislatore come un dato concreto, di portata prescrittiva, coincidente con le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese imposte dal contratto per l'erogazione del credito (art. 644, comma 4, cod. pen.). Altra tesi¹⁵, ancora, ha evidenziato come il principio di simmetria non sembra mostrare logicità per la sua inclinazione a prestarsi a non accettabili elusioni dell'usura in astratto; in tal guisa si consente al singolo istituto di credito, ovvero al singolo intermediario finanziario, di includere impunemente nell'accordo contrattuale una modalità di remunerazione oppure di vantaggio in più e diverso da quello censito ai fini delle rilevazioni trimestrali, immunizzate dal vaglio del giudice di usura finché le istruzioni della Banca d'Italia non cambino in modo da accorpare anche tali utilità.

A parere di chi scrive, il nodo di tutta la vicenda affrontata dalle Sezioni unite è rappresentato dalla necessità di correlazione tra costi e remunerazioni che costituiscono il TEGM rilevato e fissato nei decreti ministeriali e i costi e le remunerazioni vagliate dal giudice nel TEG del singolo contratto di finanziamento. Giova in merito osservare che il Supremo Collegio interpreta la “simmetria” come omogeneità. Lo si ricava dal passaggio in cui la sentenza fonda la razionalità del c.d. principio di simmetria oltre che sul “conte-

2016/1011/UE, in materia di informativa precontrattuale sugli indici di riferimento (cd. Regolamento Benchmark).

¹³ E. QUADRI, *La via delle sezioni unite alla rilevanza usuraria degli interessi moratori*, in *Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2021, 1, p. 190.

¹⁴ Così, F. PIRAINO, *Interessi moratori, usura e c.d. clausola di salvaguardia*, in *Contratti*, 2020, p. 147; su tale profilo si veda, inoltre, G. PORCELLI, *La disciplina degli interessi bancari tra autonomia ed eteronomia*, Napoli, 2003, p. 48 ss.; G. FAUCEGLIA, nel *Commentario Gabrielli, Dei singoli contratti*, III, a cura di Valentino, Torino, 2011, sub art. 1815, p. 201 ss.; C. COLOMBO, *Gli interessi nei contratti bancari*, nel *Trattato dei contratti*, diretto da P. Rescigno-E. Gabrielli, *I contratti bancari*, a cura di E. Capobianco, Torino, 2016, p. 530.

¹⁵ Si veda sul punto, G. D'AMICO, *Postilla* (2017). *Sul c.d. “principio di simmetria” tra elementi che concorrono alla determinazione del T.E.G. (ai fini del giudizio di “usurarietà”) ed elementi oggetto di rilevazione ai fini della determinazione del T.E.G.M.*, in *Gli interessi usurari: Quattro voci su un tema controverso*, Torino, 2017, p. 62.



nuto letterale delle disposizioni che disciplinano il T.e.g. ed il T.e.g.m., ovvero (del) l'art. 644, comma 4, c.p. e (del) l'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996"; quanto sulla "intuitiva esigenza logica legata all'essenza stessa di ogni procedimento comparativo, che, in quanto tale, postula un certo grado di omogeneità dei termini di riferimento"¹⁶.

Tuttavia, non va sottaciuto che la simmetria richiamata dalla Corte si "dissolve" quando nel *decisum* è esaminato il periodo che precede il secondo semestre del 2003. Si ritiene, invece, che la necessità di simmetria avrebbe dovuto portare le Sezioni Unite a non considerare, con il riguardo al periodo che precede il secondo semestre del 2003, l'interesse moratorio ai fini dell'usura oggettiva, lasciando al mutuatario il presidio dell'art. 1384 cod. civ., oppure l'eventuale prova dell'usura in concreto.

3. – La necessità di tenere distinte le due sfere di operatività riguardanti gli interessi moratori e gli interessi corrispettivi è stata innumerevoli volte evidenziata dalla giurisprudenza di legittimità. A giudizio della Suprema Corte i tassi moratori vanno assoggettati a un giudizio di liceità che va comunque distinto dal giudizio concernente gli interessi corrispettivi. È chiaro che, acclarato che gli interessi di mora non sono alieni all'esame di usurarietà, l'impalcatura del ragionamento seguito dal Collegio è basata proprio sul meccanismo mediante il quale tali interessi devono essere calcolati. È opportuno, allora, come si evince dalla posizione tracciata dal Collegio, elaborare *in primis* il tasso moratoria, sommando al TEGM la maggiorazione che mostra la media dei tassi moratori, comparando poi, al risultato ottenuto, il tasso moratorio.

Che cosa accade nell'eventualità di un'eccedenza del secondo valore sul primo? In tale circostanza¹⁷ potrebbe essere percorsa la strada dell'applicazione dell'art. 1815 cod. civ., eliminando, in tal modo, dall'accordo, solamente la clausola che racchiude in sé gli interessi moratori, lasciando in vita, viceversa, i costi legalmente concordati; a tale tesi fa

¹⁶ Cass., S.U., 18 settembre 2020, n. 19597.

¹⁷ Cfr. *ex multis* F. PIRAINO, *Interessi moratori e usura*, in *Gli interessi usurari. Quattro voci su un tema controverso*, a cura di G. D'Amico, II ed., Torino, 2017, 151 ss., p. 192 ss.; ID., *Interessi moratori, usura e c.d. clausola di salvaguardia*, in *Contratti*, 2020, p. 138 ss.; D. SINESIO, *Gli interessi usurari. Profili civili*, Napoli, 1999, p. 65 ss.; G. GIOIA, *La disciplina degli interessi divenuti usurari: una soluzione che fa discutere*, in *Corr. giur.*, 2000, 878; P.L. FAUSTI, *Il mutuo*, nel Trattato dir. civ. CNN, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2004, p. 168 ss.; A. PURPURA, *Autonomia privata, responsabilità e attuazione coattiva del credito*, Torino, 2020, 103 ss.; G. PERLINGIERI, *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, Napoli, 2015; N. RIZZO, *Gli interessi moratori usurari nella teoria delle obbligazioni pecuniarie*, in *Banca Borsa e Titoli di credito*, 2018, p. 363.



da contraltare quella¹⁸ che, reputando tale riferimento codicistico applicabile ai soli interessi corrispettivi, giungerebbe allo stesso risultato però percorrendo la strada applicativa degli artt. 1418 e 1419 cod. civ. Viceversa, per autorevole dottrina¹⁹, sarebbe più opportuno che il giudicante ponesse in essere un'operazione che livellasse il saggio di mora ad un criterio ritenuto lecito: sul presupposto dell'equiparabilità tra interessi moratori convenzionali e clausola penale, tali tassi dovrebbero allora essere ridotti, ai sensi dell'art. 1384 cod. civ., entro il tasso soglia²⁰ o il TEGM trimestralmente rilevato.

Infatti, non è sostenibile comparare *ipso facto* il tasso di mora con il tasso soglia, tra l'altro, non è possibile offrire una definizione del TEG sommando tali interessi con gli interessi corrispettivi. Allora, il raffronto andrà fatto tra costo complessivo del rapporto unitario e un altrettanto tasso soglia unitario. A questo punto sarà nuovamente evocato il principio di simmetria, quale garanzia della omogeneità dei risultati raggiunti dal confronto, decretando che soltanto nel caso in cui un costo eventuale trovi, come affermato dalla dottrina²¹, spazio nel rapporto e, di riflesso, nella prima delle due misure oggetto del confronto (TEG), questo rilevi anche nella seconda (TEGM)²², che di quel dato rappresenta il termine astratto di paragone. Va, inoltre, precisato che «*individuare quale tas-*

¹⁸ F. PIRAINO, *La rilevanza degli interessi moratori nel giudizio di usura in astratto*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2020, I, p. 601; S. PAGLIANTINI, *Spigolature di un idolum fori: la c.d. usura legale del nuovo art. 1284*, in G. D'Amico (a cura di), *Gli interessi usurari. Quattro voci su un tema controverso*, Torino, 2016, p. 76; F. GAZZONI, *Usura sopravvenuta e tutela del debitore*, in *Riv. notar.*, 2000, II, p. 1447-1448; V. SASSI, *Esegesi e sistema del contratto usurario*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, p. 247 ss., p. 251; V. TRINCHILLO, *Obbligazioni pecuniarie, interessi ed usura*, in N. Graziano (a cura di), *Il mutuo bancario*, Padova, 2013, p. 228; N. MANCINI, *Osservazioni su anatocismo e conseguenze civilistiche dell'usurarietà sopravvenuta*, in *Giur. comm.*, 2013, p. 655; P. PERLINGIERI, *Sui contratti iniqui*, in *Rass. dir. civ.*, 2013, p. 480 s.; M. SEMERARO, *Usura originaria, usura sopravvenuta e interessi moratori*, in *Rivista di Diritto Bancario*, 6, 2015; A. RICCIO, *Il contratto usurario nel diritto civile*, Padova, 2002; E. QUADRI, *Profili civilistici generali dell'usura*, in Macario-Manna (a cura di), *Mercato del credito e usura*, Milano, 2002, 103, 112; E. QUADRI, voce *Usura* (dir. civ.), in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1999, p. 1 ss.; F. REALMONTE, *Stato di bisogno e condizioni ambientali: nuove disposizioni in materia di usura e tutela civilistica della vittima del reato*, in *Riv. dir. comm.*, 1997, I, pp. 771-777; G. OPPO, *Lo «squilibrio contrattuale» tra diritto civile e diritto penale*, in *Riv. dir. civ.*, 1999, I, p. 533 ss.; O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, Milano, 2001, p. 194.

¹⁹ R. NICOLÒ, *Gli effetti della svalutazione della moneta nei rapporti di obbligazione*, in *Foro it.*, 1944-1946, IV, 44; T. ASCARELLI, *Obbligazioni pecuniarie*, nel Commentario Scialoja-Branca, in *Foro it.*, Bologna, 1959, sub artt. 1277-1284, p. 564.

²⁰ G. D'AMICO, *op. cit.*, p. 43.

²¹ A.A. DOLMETTA, *Trasparenza dei prodotti bancari*, Bologna, 2013, p. 153.

²² L'equilibrio tra valori che chiariscono TEG e TEGM è stato affermato dalla giurisprudenza della nomofilachia (Cass. 22 giugno 2016, n. 12965; Cass., S.U., 20 giugno 2018, n. 16303; Cass. 17 ottobre 2019, n. 26286; Cass. 20 agosto 2020, n. 17466).



so moratorio debba essere considerato nel calcolo del TEG significa allora specificare quale sia il momento in cui tale interesse assume rilevanza»²³.

Si sottolinea, però, che se si sposasse la tesi²⁴ (teoria della potenzialità) ad avviso della quale gli interessi moratori cooperano al vaglio di usurarietà sin dal momento della stipula dell'accordo, si impatterebbe frontalmente con una serie di diverse operazioni rappresentanti solo ipotesi, dando pregnanza a costi potenziali, in quanto assoggettati a eventi futuri non realizzatisi; in sostanza, è come applicare un interesse di mora a chi non è ancora in mora nello svolgimento delle trattative contrattuali. Non va sottaciuta, su quest'ultimo punto del discorso, quella giurisprudenza di legittimità²⁵ che ha evocato la l. n. 108/1996²⁶ e la l. n. 24/2001, secondo cui la verifica sull'usurarietà²⁷ debba essere attuata al tempo della stipulazione dell'accordo. Tuttavia, il vaglio del Giudice di legittimità ha riguardato anche i profili rimediali esperibili al cospetto di tassi moratori usurari. Da ciò è stata prospettata la strada dell'equilibrio fra esigenze applicative della normativa e quelle di creare una sicurezza del sistema del credito. La dottrina ha rilevato che la Suprema Corte non ha mancato di prendere in considerazione, senza alcuna reale preclusione di principio, la prospettiva tendente a inquadrare la pattuizione degli interessi moratori nel contesto della problematica concernente la "clausola penale", di cui all'art. 1382 ss. cod. civ., escludendone, in buona sostanza, la generale praticabilità, essen-

²³ Così testualmente, L. MORISI, *Gli interessi moratori usurari al vaglio delle Sezioni unite*, in *La Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2021, n. 1, Padova, parte I, p. 50.

²⁴ F. PIRAINO, *La rilevanza degli interessi moratori nel giudizio di usura in astratto*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2020, I, p. 601; R. MARCELLI, *Usura e tasso di mora*, in *ilcaso.it*, 2018, 16; F. GRECO, *Problemi interpretativi della disciplina civilistica dell'usura*, in *La trasparenza bancaria venticinque anni dopo*, a cura di A. Barengi, Napoli, 2018, p. 337 ss.; G. GUIZZI, *La Cassazione e l'usura...per fatto del debitore ("Aberrazioni" giurisprudenziali in tema di interessi di mora e usura)*, in *Corr. giur.*, 2019, 2, p. 153 ss.

²⁵ Ci si riferisce a Cass., S. U., 19 ottobre 2017, n. 24675, a seguito di tale pronuncia scompare la "usura sopravvenuta".

²⁶ Sul punto si veda, F. MUCCIARELLI, *Commento alla Legge 7/03/1996 n. 108 – Disposizioni in materia di usura*, in *Legisl. pen.*, 1997, p. 537 ss.; R. MARCELLI, *Il mercato del credito: più ombre che luci*, in *www.ilcaso.it*, 2009; R. MARCELLI, *La soglia d'usura ha raggiunto un livello pari a 100 volte l'Euribor: il presidio di legge è un argine o una copertura?*, in *www.ilcaso.it*, 2013; R. MARCELLI, *Usura. Dopo l'usura presunta (oltre la soglia), un nuovo intervento della Cassazione precisa i principi di accertamento dell'usura concreta*, in *www.ilcaso.it*, 2014.

²⁷ In tema di usurarietà, si veda A.A. DOLMETTA, *Su usura e interessi di mora: questioni attuali*, in *banca, Borsa, titoli di credito*, 2013, 501; ID., *Le prime sentenze della Cassazione civile in materia di usura ex lege n. 108/1996*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2000, p. 627 ss.; G. PASSAGNOLI, *Il contratto usurario tra interpretazione giurisprudenziale ed interpretazione "autentica"*, in *Squilibrio e usura nei contratti*, a cura di G. Vettori, Padova, 2002, p. 82.



zialmente, per i timori legati al carattere “casistico” dell’operatività del rimedio dell’art. 1384 cod. civ.²⁸. La sentenza annotata rileva una sorta di genere a specie; in particolare si ritiene che la disciplina generale della clausola penale, *ex art.* 1384 cod. civ., ceda il passo agli interessi usurari intesi come regola di specie, anche perché invocare il meccanismo *ex art.* 1384 cod. civ. non garantirebbe, precisamente, un adeguato livello di protezione per il debitore: la riduzione giudiziale determinerebbe risultati non omogenei sul territorio nazionale o, al più, si limiterebbe ad adeguare l’interesse pattuito al tasso soglia e non al minor tasso degli interessi corrispettivi.

Occorre, infine, evidenziare che il Supremo Collegio dichiara di applicare l’art. 1815, comma 2, cod. civ. ma, correggendolo con l’art. 1224 cod. civ., di fatto lo disapplica²⁹. Allora, su tale punto, il ragionamento della Corte si presenta manchevole sotto il profilo “repressivo”, poiché non idoneo a disincentivare la previsione di interessi moratori usurari³⁰. Tutto quanto detto ha una spiegazione sia perché, una parte degli interessi è comunque dovuta, sia perché le Sezioni unite hanno affermato che, in ogni caso, assumono importanza gli interessi concretamente applicati al tempo dell’inadempimento, non anche quelli che in astratto discendono dal contratto. La dottrina non ha mancato di sottolineare che «*In sostanza la banca, avvertita della potenziale usurarietà del tasso di mora, si guarderà bene dall’applicare quel tasso nel caso di inadempimento del debitore. E le basterà applicare un tasso appena sotto la soglia per evitare le conseguenze dell’usura*»³¹. Tutto ciò, quindi, renderebbe le Banche “esenti” dal subire sanzioni.

La Corte affronta inoltre la questione del riparto probatorio. In particolare il Tribunale, nel caso riportato in sentenza, affronta l’assolvimento dell’onere probatorio chiarendo che quest’ultimo, relativamente all’esistenza della c.d. usura soggettiva, grava sull’attore in maniera duplice nel senso che, oltre alla verifica numerica degli interessi, è tenuto a provare che gli interessi “*avuto riguardo alle concrete modalità del fatto ed al tasso medio praticato per operazioni similari, risultino.... sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o altra utilità...quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria*”.

Il giudice di merito ha ribadito che spetta all’attore provare, con le modalità e i tempi

²⁸ E. QUADRI, *La via delle sezioni unite alla rilevanza usuraria degli interessi moratori*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 1/2021, p. 191.

²⁹ Così, A. CINQUE-C.A. VALENZA, *op. cit.*, p. 646.

³⁰ Così, *op. ult. cit.*, p. 646.

³¹ Così, A. CINQUE-C.A. VALENZA, *op. cit.*, p. 657.



previsti dal nostro ordinamento processuale, ogni elemento idoneo a poter individuare il carattere usurario del mutuo, ovvero della nullità della clausola che ha determinato il tasso oggetto del contendere. Nello specifico, il Giudice ha statuito, a monte della rilevanza di ufficio delle clausole che prevedono l'applicazione di tassi usurari, la necessità della tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui avrebbe origine il giudizio di nullità, senza che rilevino eventuali e successivi fatti nuovi, poiché determinerebbero differenti temi di indagine, diversi da quelli cristallizzati nei termini processualmente pre-determinati. Le Sezioni Unite, sul punto, indicano gli oneri probatori gravanti sulle parti nelle controversie sulla debenza e misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.: in sostanza il debitore, che ha interesse a dimostrare il valore usurario degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento. E invece, sulla scorta della ricostruzione compiuta, è l'ente creditizio che ha l'onere di allegazione e dimostrazione dei fatti che abbiano modificato, ovvero estinto, il diritto altrui; a titolo esemplificativo si ricorda la pattuizione negoziata della clausola con il soggetto, sebbene avente la veste di consumatore, la diversa misura degli interessi applicati o altro³².

4. Traendo le fila del discorso, emerge, in maniera chiara: l'importanza degli interessi moratori ai fini dell'usura; la volontà di creare un tasso soglia con il quale comparare il tasso moratorio che discende dal contratto; la rideterminazione dei soli interessi moratori usurari nella misura dei corrispettivi pattuiti lecitamente, fermo restando l'onerosità del mutuo³³. La Corte, nella pronuncia in esame, ha affermato, in sostanza, di poter "contravvenire" alle norme che disegnano l'usura in astratto, introducendo un tasso-soglia adeguato per le voci di costo. Precisamente, le Sezioni unite hanno provveduto all'elaborazione di un tasso appositamente stabilito per gli interessi di mora, realizzato aggiungendo al TEGM l'incremento medio annuo degli interessi corrispettivi praticato a titolo di interessi moratori, rilevato dalla Banca d'Italia per scopi semplicemente conoscitivi, a scadenza non trimestrale e pubblicato all'interno dei decreti ministeriali.

In particolare, il Collegio ammette inizialmente l'esistenza del principio di simmetria,

³² Cass., S.U., 18 settembre 2020, n. 19597.

³³ Così, *op. ult. cit.*, p. 657.



e su tale base, addirittura elaborando un tasso-soglia specifico per gli interessi di mora, ma ritiene, successivamente, il principio indicato fallibile nei casi di vertenze soggette, un tempo, ai decreti del Ministero emanati prima del d.m. del 25 marzo 2003. Sul punto la dottrina ha affermato che “*la ragione individuata a sostegno di questa conclusione lascia di stucco, perché fondata sull’assunzione di natura valutativa che ha condotto a individuare la ratio nella più ampia tutela del cliente*”³⁴.

La Corte, a fronte della regola di onnicomprensività del TEGM e TEG, avrebbe dovuto, ragionevolmente, ritenere gli interessi di mora sottratti al reato di usura in astratto, in tal caso esaltando le decisioni prese in occasione di rilevazioni trimestrali per opera del Ministero dell’economia e della Banca d’Italia, oppure battere la strada dell’illegittimità dei citati decreti del Ministero. Tuttavia la seconda evenienza non si pone allorché si sostiene una divergenza tra TEGM e TEG, ritenendosi che tale divergenza alla fine sia preferibile poiché congruente con la costruzione normativa.

A parere di chi scrive, le Sezioni Unite errano quando prevedono che gli interessi moratori possano stare all’interno del TEG, in base alla circostanza che tali interessi incorporano il costo che il finanziatore deve affrontare per attivare gli strumenti di tutela del credito restitutorio insoddisfatto. Il percorso motivazionale delle Sezioni Unite non riesce a persuadere per offuscare del tutto il dato normativo, che invece svolge sempre un ruolo centrale nella regolazione delle vicende. Posto che oggetto della questione esaminata dalla Corte sono rapporti di grande rilevanza per il mercato (la necessità di assicurare un bilanciamento degli interessi delle parti) spetta al legislatore eventualmente riscrivere la disciplina dell’usura.

Pur consapevoli dell’esigenza di un’interpretazione sistematica ed evolutiva secondo i valori dell’ordinamento, le Sezioni Unite individuano un tasso-soglia appositamente per gli interessi moratori, che non è nella normativa. Peraltro hanno ritenuto di assoggettarli ad una autonoma valutazione di usurarietà, distinta da quella degli interessi corrispettivi e delle altre remunerazioni e costi fissi, senza delineare gli indirizzi valoriali perseguiti ai

³⁴ Così, F. PIRAINO, *Gli interessi moratori usurari ma contra legem*, in *Nuova giurispr. civ. comm.*, 2021, 1, p. 203; sul punto si veda, inoltre, M. AVAGLIANO, *Profili problematici in tema di usura: interessi di mora e ius superveniens*, in *Riv. dir. priv.*, 2001, p. 399 ss.; P. DAGNA, *Profili civilistici dell’usura*, Padova, 2008, p. 127 ss.; P.L. FAUSTI, *Il mutuo*, nel *Trattato di diritto civile del Consiglio nazionale del Notariato*, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2004, p. 168 ss.; G. GIOIA, *Difesa dell’usura*, in *Corr. giur.*, 1998, p. 504 ss.; R. TETI, *Profili civilistici della nuova legge sull’usura*, in *Riv. dir. priv.*, 1997, p. 482 ss.; S. T. MASUCCI, *Disposizioni in materia di usura. La modificazione del codice civile in tema di mutuo ad interesse*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1997, p. 482 ss.; A. RICCIO, *Le conseguenze civili dei contratti usurari: è soppressa la rescissione ultra dimidium?* in *Contr. e impr.*, 1998, p. 1037.



quali intende legare le scelte compiute. Si ritiene che il criterio accolto potrebbe essere “violativo” dell’art. 644 cod. pen. e dell’art. 2 della l. n. 108/1996, in particolare, quindi, della citata regola di onnicomprensività.

Quest’ultimo punto del discorso va peraltro annodato alla figura del contratto di credito al consumo (altro tema nevralgico della questione vagliata dalla Suprema Corte) facendo venire in rilievo la disciplina consumeristica quanto agli effetti, dal punto di vista dell’usura, della statuizione di clausole che determinano interessi di mora in misura eccessiva. In particolare, l’esame in termini di “manifesta eccessività” del tasso pattuito si accosta, sotto il profilo dei rimedi, con la norma richiamata dal d.lgs. n. 206/2005, esattamente con la nullità scaturente dalla combinazione degli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1.

In conclusione, la Suprema Corte, nello scostarsi da una puntuale considerazione del dato positivo, ha finito anche con il regolare i variegati interessi coinvolti in una guisa che tradisce i valori sottesi al testo normativo, quale essenziale referente nella valutazione e nella comparazione degli interessi coinvolti.